

Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Cittadinanza - Modi di acquisto - benefici di legge - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 25398 del 23/09/2024 (Rv. 672297-01)

Controversie in materia di acquisto della cittadinanza italiana - Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Criteri - Disposizioni processuali di cui al d.l. n. 13 del 2017 - Irrilevanza - Acquisto della cittadinanza italiana "iuris communicatione" - Coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano - Diritto soggettivo alla cittadinanza - Esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica - Valutazione discrezionale della P.A. - Conseguenze.

Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo per le controversie in materia di acquisto della cittadinanza italiana, ex art. 5 e ss. della l. n. 91 del 1992, non assumono rilievo le disposizioni processuali di cui al d.l. n. 13 del 2017, attributive della competenza: in caso di acquisto della cittadinanza italiana "iuris communicatione", il diritto soggettivo a conseguire la cittadinanza spettante al coniuge straniero (o apolide) di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi, inerenti alla sicurezza della Repubblica, ostativi a detto acquisto, di talché sussiste la giurisdizione ordinaria ogni qualvolta il diniego sia giustificato dalla mancanza dei requisiti oggettivi prescritti dalle disposizioni in esame, mentre sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, allorquando la cittadinanza venga invece rifiutata proprio per l'esistenza di motivi inerenti alla pubblica sicurezza.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 25398 del 23/09/2024 (Rv. 672297-01)